

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 5 dicembre 2005.
Integrazioni e modifiche al decreto 31 gennaio 2003, relativo alle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali e revoca del decreto 1 aprile 2003.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/92;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed, in particolare, l'art. 123, ai sensi del quale le prestazioni di medicina fisica riabilitativa devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei percorsi terapeutici;

Visto il decreto 27 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, con il quale sono stati approvati i percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, con il quale sono state impartite le direttive relative all'accreditamento istituzionale per la Regione siciliana;

Visto il decreto n. 85 del 31 gennaio 2003, disciplinante le le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali;

Visto il decreto n. 414 del 1° aprile 2003, recante integrazioni e modifiche al decreto 31 gennaio 2003, concernente modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca del predetto decreto n. 414 del 1° aprile 2003, alla luce delle reiterate sollecitazioni pervenute ad opera degli organismi di rappresentanza delle persone disabili e delle considerazioni emerse a seguito delle azioni giurisdizionali avviate presso la Presidenza della Regione siciliana e presso il TAR Sicilia, in ordine al mancato riconoscimento del decreto ministeriale n. 741/94, della legge n. 42/99 e legge n. 251/2000, in tema di elaborazione del programma riabilitativo e conseguente verifica della metodologia riabilitativa attuata, e alla necessità della conferma della quota minima del 50% dell'indicazione temporale delle prestazioni da riservare alla terapia motoria;

Considerato che sono pervenute varie richieste di intervento per disciplinare l'esercizio delle attività di controllo e verifica delle prestazioni erogate da parte delle strutture riabilitative e, pertanto, si ritiene opportuno dovere intervenire richiamando le istruzioni già impartite con il decreto n. 1062 del 27 giugno 2002 e con il successivo decreto n. 85 del 31 ottobre 2003, ai fini della determinazione dei percorsi riabilitativi, in relazione alla durata, alla frequenza ed ai protocolli riabilitativi;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 414 del 1° aprile 2003 è revocato.

Art. 2

Al decreto n. 85 del 31 gennaio 2003 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- art. 1: dopo le parole "del team riabilitativo" aggiungere le parole "in relazione alla tipologia e al numero di prestazioni rese" e dopo le parole "e dei locali" aggiungere le parole "nonché le schede di funzionamento dei presidi";
- art. 2: dopo le parole "L'Assessorato alla sanità" aggiungere le parole "dopo averle verificate e validate";
- art. 3: va aggiunto il seguente comma "I controlli sulle prestazioni erogate devono essere eseguiti utilizzando i parametri stabiliti dall'allegato 4 del decreto n. 1062 del 27 giugno 2002";
- art. 4: dopo le parole "decreto n. 890 del 17 giugno 2002" aggiungere le parole "in relazione anche a quanto previsto dal punto 22, lett. a), comma 1, delle linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998)";
- art. 5: è sostituito come segue: "Gli interventi riabilitativi per i soggetti disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 a motivo della maggiore complessità saranno assicurati dalle strutture per la riabilitazione di cui alla legge regionale n. 16/64 e ribadita al capo 5.6.9 del P.R.S.2000/2002, che si identificano con i centri ambulatoriali di riabilitazione di cui al punto 2.2.b del decreto n. 890/2002 in relazione a quanto previsto dal punto 2.2, lett. a, comma 2, delle linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998)";
- art. 6: è sostituito come segue: "Il P.R. 5 va modificato ed integrato nel seguente modo: disabilità secondarie a patologie osteo-mio-articolari post-traumatiche e/o infiammatorie";
- al protocollo riabilitativo del P.R. 7 aggiungere a prestazione "drenaggio linfatico solo per pazienti affetti da patologie oncologiche";
- Il P.R. 8 va modificato nel seguente modo: "Disabilità secondarie a patologie internistiche, cardiologiche, vascolari, respiratorie, urogenitali";
- L'art. 7 è sostituito come segue: "**Per i percorsi riabilitativi suddivisi in trattamenti mono e polidistrettuali è fatto divieto di prescrivere allo stesso soggetto contemporaneamente più trattamenti monodistrettuali inerenti lo stesso percorso riabilitativo (es. due P.R. 5 monodistrettuali)**". Per P.R. polidistrettuale si intende il trattamento nella stessa seduta da un minimo di due segmenti ad un massimo di tre segmenti. La tariffa dei P.R. polidistrettuali è comprensiva delle prestazioni erogate a due o tre segmenti. **E' possibile descrivere contemporaneamente due P.R. diversi allo stesso soggetto per patologie diverse.** Il P.R. consiste in un ciclo di dieci sedute terapeutiche e non è quindi necessario che il medico di m.g. debba indicare in prescrizione il numero delle sedute. La struttura ambulatoriale contabilizzerà in ogni caso il numero di sedute fruite dall'utente.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 5 dicembre 2005.

PISTORIO